

## **SCRITTURA PRIVATA PER LA CONCESSIONE DI DIRITTI REALI DI UTILIZZO SU PORZIONI DI INFRASTRUTTURA**

### **FRA**

Il Comune di Castellanza, di seguito denominato "Concedente", con sede in Castellanza (VA), Viale Rimembranze n. 4, C.F. e Partita IVA n. 00252280128, rappresentato dall'Arch. Silvano Ferraro nella Sua qualità di Responsabile del Settore Opere Pubbliche;

### **E**

la Società TELECOM ITALIA S.p.A. con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 2, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 00488410010 e rappresentata da Giampaolo Crivello nella sua qualità di rappresentante sociale, munito dei necessari poteri in forza di procura speciale rilasciata dallo studio notarile Maria Bellezza notaio in Milano il 18/07/2008 di rep.72599 raccolta 7164, nel seguito denominata per brevità "Telecom"

### **PREMESSO CHE**

- il Concedente è proprietario di tubazioni sotterranee passacavi esistenti nell'ambito del Comune di Castellanza, in viale Borri nel tratto compreso tra rotonda Esselunga e rotonda successiva incrocio viale Piemonte per una lunghezza di 110 metri, il cui tracciato è meglio rappresentato ed indicato nella tavola grafica presentata da Telecom per l'individuazione del tracciato

interessato, che costituisce parte integrante della presente scrittura;

- detta tubazione sotterranea è costituita da n. 1 tritubi in polietilene Ø 50 mm affiancato a 1 tubo pvc 125 mm ed è confacente al contenimento d'impianti di telecomunicazione in fibra ottica;
- Telecom, titolare di licenza individuale n. 820/00/CONS del 22/11/00 avente ad oggetto il diritto di installare ed esercire impianti di comunicazione, ha avanzato richiesta per l'uso di n. 1 tubo Ø 50 mm di predetta tubazione passacavi ai fini dello sviluppo ed esercizio delle telecomunicazioni, ed in particolare per l'infilaggio di cavi in fibra ottica.

Tutto ciò premesso, al fine di disciplinare i reciproci rapporti, il Comune di Castellanza e la Telecom convengono e stipulano quanto segue.

#### **Art. 1 - OGGETTO E CONSISTENZE**

Con la sottoscrizione della presente scrittura, il Comune di Castellanza si obbliga a concedere in uso alla Telecom per i propri scopi n. 1 (uno) tubo Ø 50 mm della tubazione passacavi di cui nelle premesse, relativamente alla tratta tratto compreso tra rotonda Esselunga e rotonda successiva incrocio viale Piemonte per una lunghezza di 110 metri.

Contestualmente, Telecom, a sua cura e spese, sottotuberà la tubazione passacavi con 5 tubi in polietilene Ø 12 mm,.

## **Art. 2 - CORRISPETTIVI**

La presente concessione in uso, ai sensi dell'art. 2 del decreto legge n. 112/2008, convertito con Legge 06 agosto 2008, n. 133, è disposta senza oneri a carico della Telecom.

## **Art. 3 - ESERCIZIO**

Ai fini dell'esercizio dell'impianto di telecomunicazioni della Telecom, il Concedente assicura che la propria tubazione passacavi citata nelle premesse non accoglierà impianti di trasporto di energia elettrica di potenza superiore i 1.000 volt o aventi un livello "isolamento impianto" superiore ai 4.000 volt, così come assicura che il tubo ed i pozzetti posati dalla Telecom non saranno utilizzati per il transito di qualsiasi ulteriore impianto a rete, ed in particolare, di trasporto di energia elettrica.

Le modifiche che la Telecom dovesse apportare al proprio impianto di telecomunicazioni non dovranno variare le consistenze e le caratteristiche dell'infrastruttura concessa in uso: eventuali sviluppi o nuove derivazioni dovranno eseguirsi esclusivamente in corrispondenza dei pozzetti sotterranei e comunque in accordo alle disposizioni del Concedente.

## **Art. 4 - MANUTENZIONE**

Gli interventi di riparazione dei guasti all'impianto di telecomunicazione di Telecom, saranno eseguiti dalla stessa previo

avviso che dovrà pervenire a mezzo fax al Comune di Castellanza al numero 0331/526222.

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei pozzetti d'ispezione posati dalla Telecom, avverrà a cura e spese della stessa Telecom.

Inoltre, previo segnalazione del Concedente e fintantoché Telecom risulterà essere l'unica utilizzatrice della tubazione sotterranea indicata in premessa, l'onere di ripristinare l'eventuale danneggiamento dei pozzetti sotterranei esistenti a servizio della tubazione sotterranea, sarà assunto dalla stessa Telecom, limitatamente alla tratta della tubazione indicata in premessa e previo constatazione congiunta in loco.

Nessun altro onere sarà dovuto dalla Telecom.

Sarà obbligo del Concedente comunicare a Telecom l'utilizzo della tubazione sotterranea in premessa da parte di altri soggetti diversi da Telecom.

#### **Art. 5 - SUCCESSIONI**

Nell'eventualità che la tubazione passacavi passi di proprietà a terzi, il Concedente si impegna a trasferire ed a salvaguardare i titoli acquisiti dalla Telecom in forza del presente Atto.

La presente convenzione continuerà ad avere piena validità anche in caso di trasformazione della Telecom o sua fusione ai sensi dell'articolo 2504 bis del Codice Civile.

#### **Art. 6 – SUBAFFITTO O CESSIONE DEL DIRITTO D'USO**

La Telecom non potrà in alcun modo subaffittare o concedere in uso a soggetti terzi l'infrastruttura del Concedente senza autorizzazione scritta da parte del Servizio gestione sottosuolo del Comune di Castellanza, pena la decadenza del presente accordo.

Parimenti la Telecom non potrà trasferire il diritto d'uso a soggetti terzi senza autorizzazione scritta da parte del Concedente, pena la decadenza del presente accordo.

#### **Art. 7 – EFFICACIA E DURATA**

Il presente Atto sarà efficace dalla data della sua sottoscrizione ed avrà una durata di 6 (sei) anni.

#### **Art. 8 - RISOLUZIONE**

Fermo restando il diritto ad ottenere il risarcimento degli eventuali danni subiti, ciascuna parte avrà la facoltà di risolvere il contratto:

- in caso di inadempimento dell'altra parte rispetto alle disposizioni contenute nella presente scrittura;
- qualora l'altra parte sia soggetta a liquidazione, insolvenza o procedure fallimentari;
- qualora l'altra parte sia destinataria di un provvedimento di decadenza, revoca o sospensione dei titoli e/o delle licenze richiamate in premessa.

#### **Art. 9 - RISERVATEZZA**

Ciascuna parte si impegna a non divulgare o a rendere disponibili a terzi le informazioni definite riservate, con la sola eccezione della comunicazione al proprio personale o a società espressamente incaricate in ragione dell'esecuzione della presente scrittura. A tal fine, ciascuna parte adotterà ogni misura che riterrà necessaria od opportuna e sarà comunque ritenuta responsabile nei confronti dell'altra parte per le eventuali violazioni da parte del proprio personale rispetto all'impegno di riservatezza assunto.

#### **Art. 10 - REGISTRAZIONE**

Il presente Atto sarà registrato solo in caso d'uso.

Eventuali oneri e spese diversi da IVA relativi al presente Atto saranno ripartiti in parti uguali tra i contraenti.

#### **Art. 11 – FORO COMPETENTE**

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa la validità, l'interpretazione e l'esecuzione della presente scrittura, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Busto Arsizio.

#### **Art. 12 - ALLEGATI**

Fanno parte del presente Atto e delle Premesse i seguenti allegati:

- planimetria e particolari illustranti il tracciato interessato.

Redatto e sottoscritto in quattro originali di cui due per il Comune di Castellanza e due per la Telecom.

Castellanza, li 15.12.2015

Comune di Castellanza

.....

TELECOM ITALIA SpA

.....